

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 DICEMBRE 2021

Il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 17.30 si è riunita presso l'abitazione della Presidente in Via Reggio Calabria 3 - Roma, l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione BluMedia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

A norma dell'articolo 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione BluMedia, Laura Rabitti, che, constatato che sono presenti 9 soci aventi diritto al voto su n. 9 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 13. e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Enzo Rabitti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno

Il **primo punto all'ordine del giorno** riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa i presenti che, al fine di poter essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Inoltre fa presente che la normativa prevede la possibilità di modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di inserire norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria, utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie (maggioranza dei votanti).

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto affermando che è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate sia per la registrazione presso il Runts.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

La Presidente
Laura Rabitti

Il Segretario
Enzo Rabitti

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	N. <u>7792</u> Serie <u>3</u> Data <u>3.0.DIC.2021</u>	REGISTRATO CON EURO <u>1110.00000</u> AL DIRIGENTE
---	--	---

STATUTO

Associazione BluMedia - ETS

Titolo I – Costituzione, Sede, Scopi e Gestione

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita l' "Associazione BluMedia" - Ets con sede legale nel comune di Roma ed ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione è assolutamente aconfessionale, apolitica ed apartitica.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- il sostegno e la diffusione dei valori della nostra civiltà, ponendosi al servizio della società civile attraverso l'organizzazione di eventi, attività formative ed iniziative di comunicazione;
- la promozione della cultura nelle sue varie espressioni (musica, arte, pensiero, letteratura, spettacolo) in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla riscoperta delle radici comuni e delle tradizioni popolari ed alla valorizzazione dei giovani talenti;
- la promozione dell'ingegno, dell'imprenditorialità e del lavoro dell'uomo e delle sue finalità sociali in rapporto all'economica ed alla comunità;
- la crescita culturale, solidaristica, civile e professionale dei cittadini, in particolare dei giovani, nel quadro di programmi di educazione permanente e ricorrente;
- il sostegno generale all'infanzia ed alla famiglia;
- la tutela e la promozione dei diritti dei soggetti in età evolutiva per favorire lo sviluppo armonico delle relazioni familiari ed i rapporti tra la famiglia e la società;
- la promozione dello studio, della ricerca e dell'informazione finalizzata all'equilibrio del rapporto tra uomo-ambiente-società.

L'Associazione, al fine di realizzare gli obiettivi suddetti, pone in essere lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale rientranti nell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Rossella Mattarino

Fernat

Teresa

Enzo Robatti

Anna David

Emilio

Autore

Paolo Motricord

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata

L'Associazione nell'ambito delle suddette attività di formazione può rilasciare ai partecipanti crediti formativi.

L'Associazione, pertanto, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati e nell'ambito delle prerogative assegnate ai propri Organi Sociali:

- può designare propri rappresentanti in commissioni, comitati enti ed organi operanti in ambito provinciale e/o regionale e/o nazionale, e/o internazionale;
- può partecipare ai Bandi e/o alle Gare d'Appalto indette da tutte le PP.AA., da Enti Pubblici e/o Privati, da Fondazioni, da Aziende Pubbliche e/o Private aventi sedi nella U.E.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal codice del Terzo settore ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 – Entrate e patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote d'ammissione versate dagli Associati promotori al momento della costituzione;
- dalle quote d'ammissione versa dai nuovi Associati ordinari;
- dalle quote annuali e dalle eventuali quote straordinarie che l'Assemblea decidesse di imporre agli associati, per le esigenze di copertura di costi;
- dai proventi derivanti dalle eventuali cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, svolte, anche occasionalmente, per il perseguimento dei fini associativi, da parte dell'Associazione nei confronti di terzi;
- da quanto possa derivare dalla prestazione di servizi convenzionati;
- dai contributi, dalle liberalità e dai proventi comunque ricevuti da persone, società ed enti pubblici o privati;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione, ivi comprese quelle derivanti da iniziative promozionali, quali manifestazioni, feste, spettacoli e sottoscrizioni anche a premi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dagli avanzi di gestione;
- da ogni bene acquistato con i predetti proventi e contributi o ricevuti a qualsiasi titolo.

Euro Robati

Teob Molinal

Anna Robati
Ara David

Electra

Anna

Rosella M. Herdanto

Teresa Gervasi

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II – Soci

Art. 4 – Categorie

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori** - sono coloro i quali sottoscrivono la costituzione dell'Associazione.
- **Soci Ordinari** - sono coloro la cui domanda in tal senso venga accettata dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Sostenitori** - sono coloro che sostengono l'Associazione finanziariamente o moralmente.
- **Soci Onorari** - sono coloro i quali abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o all'attività dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esentati dal versamento delle quote associative.

Art. 5 – Ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 6 – Qualità di Associato

La qualità di Associato non è trasmissibile e può perdersi:

- a) per recesso, comunicato con dichiarazione scritta al Consiglio direttivo, con effetto dal terzo mese successivo alla data di spedizione della relativa dichiarazione;
- b) per esclusione, deliberata dall'assemblea, nei modi di cui ai successivi artt. 9 e ss., su proposta del Consiglio direttivo in caso di morosità nel pagamento delle quote, previo invito a provvedere, o per condotta, da parte dell'associato, ritenuta contraria al decoro e/o alle finalità dell'Associazione.

L'associato deve versare la quota annuale entro il 31 gennaio d'ogni anno.

Art. 7 - Doveri dei Soci

I soci collaborano tra loro per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione in osservanza del presente statuto, delle delibere degli organi sociali e delle Leggi e si obbligano a versare le quote ed i contributi stabiliti dalla Assemblea degli Associati per il finanziamento dell'associazione.

Euro Robotti
Foad Mohamed

Anna David

Anna Robotti

Elia Rued

Paola

Anna

Anna Maria Quarta

Anna David

Anna

TITOLO III – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) **l'Assemblea dei Soci**
- b) **il Consiglio Direttivo**
- c) **il Presidente**
- d) **il Segretario**
- e) **il Consiglio scientifico**
- f) **i Comitati scientifici**
- g) **l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore**
- h) **il Revisore Unico, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore**

TITOLO IV – Assemblee

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci. Le sue deliberazioni validamente prese ai sensi dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Presidente almeno una volta l'anno, con invito scritto, inviato anche via telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno 8 giorni, nel quale sono indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. L'Assemblea è, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità (in tal caso senza l'osservanza del termine di preavviso sopra indicato) o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due componenti del Consiglio direttivo in carica.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dai presenti.

Della riunione dell'assemblea si redige un verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive con il Presidente.

Art. 9 - Voti nell'Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto per sé ed a uno per ciascun eventuale delegato. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Euro Robb
Piero Motroni

Robb
David

Robb
David

Rossella Motta Quinto

Teresa Gervasi

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il preventivo annuale o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; qualora ve ne siano i presupposti;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare il Segretario, il Consiglio scientifico ed i Comitati scientifici;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare il Revisore Unico, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la misura delle quote annuali, intendendosi confermate le quote in vigore nell'esercizio precedente qualora non provveda nei termini;
- m) delibera la fissazione di eventuali quote straordinarie, da richiedere agli associati per particolari necessità;
- n) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo, prima della scadenza dell'esercizio sociale e per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i 4 mesi successivi alla scadenza dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre ai casi indicati all'art.10 ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa deve essere anche indetta qualora sia richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tali casi, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla comunicazione della domanda.

Resato Martinelli

Teresa Gervasi

Euro Robatti

Apa David

Roberto Autunno
Eleonora

Euro Robatti
Roberto Molteni

Art. 13 – Validità dell'Assemblea

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se vi partecipano almeno la metà dei soci, sia di persona che per delega.

In seconda convocazione, con le stesse modalità di convocazione della prima, nel qual caso l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, sia di persona che per delega. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, con l'eccezione di quelle relative a modifiche statutarie e di quelle relative alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo per cui è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14 – Rappresentanza dei soci all'Assemblea

Ogni socio al quale non sia possibile partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante lettera di delega. Ciascun socio però, non può rappresentare più di due soci. Nessuna delega può essere attribuita a persone che non abbiano diritto al voto. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.

TITOLO V - Consiglio Direttivo

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da due o da tre soci fondatori e/o ordinari e/o onorari, eletti dall'Assemblea degli Associati secondo le modalità stabilite dagli artt. 9 e ss. Almeno due terzi del Consiglio Direttivo deve essere composto da soci fondatori o soci onorari. L'eletto che dopo l'elezione rinunci alla nomina viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Ciascun consigliere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Se nel corso del quadriennio uno o più consiglieri vengono a mancare, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con coloro che seguono nella graduatoria l'ultimo eletto. I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale può confermarli o procedere alle nuove nomine. Il Consiglio Direttivo provvede, al proprio interno, alla nomina del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo.

Art. 16 - Prestazioni nel Consiglio

I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente salvo ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione, nell'applicazione del loro mandato.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio direttivo compete l'amministrazione dell'Associazione.

Esso, eventualmente sentito il Consiglio scientifico, ha inoltre funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. In particolare, il Consiglio direttivo predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; adotta i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell'Associazione; propone all'assemblea l'eventuale esclusione degli Associati, effettuando i previ necessari accertamenti al riguardo, nomina i componenti dei Comitati Scientifici istituiti dall'Assemblea.

Rossella M. H. B. D. U. T. O

Teresa Gervasi

Aut. Fin.

Pro. Amm.

Eletto

Anna Robit

Leo David

Euro Robit

Fool Mohamed

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il rendiconto, con preavviso di 3 giorni, inviato anche a mezzo telefax o per posta elettronica, nel quale sono indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno la metà più uno dei membri ne faccia richiesta, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Validità del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se effettuate con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Ogni componente del Consiglio direttivo può essere portatore di deleghe da parte di altri componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, di persona ovvero per delega, della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia di persona che per delega. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato quando trattasi di affari o di persona in cui qualche consigliere abbia interesse diretto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' facoltà del Consiglio direttivo invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, soggetti terzi, in relazione alla specificità delle deliberazioni da adottare.

Art. 20 – Decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni di consiglio, sono considerati dimissionari.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Art. 21 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per gli atti di conduzione dell'Associazione nei limiti degli scopi elencati dall'art. 2.

Art. 22 – Cariche ai soci

Qualora le circostanze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo può attribuire ai suoi membri, poteri

Rosella Motta Quinto

Teresa Gornati

Teresa

Euro Robatti
Paola Motta Quinto

Luca Robatti
Ape David

Paolo
Elio

di rappresentanza e le procure necessarie per l'espletamento degli scopi sociali.

TITOLO VI – Presidente

Art. 23 – Compiti

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il Presidente ha la rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Consiglio scientifico, controlla la regolare costituzione degli stessi, nonché la sussistenza, in capo agli intervenuti, del diritto di voto. Cura, inoltre, l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi associativi.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

TITOLO VII – Segretario

Art. 24 – Compiti

Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente ed ha il compito di assistere gli organi statuari nello svolgimento delle loro funzioni e assume le iniziative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità a quanto deciso dal Consiglio Direttivo. Partecipa con diritto di voto alle sedute dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio direttivo e del Consiglio scientifico, delle quali cura la redazione dei verbali, che trasmette al Presidente dell'Associazione e ai componenti aventi diritto di voto.

Il Segretario rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile

TITOLO VIII – Il Consiglio Scientifico

Art. 25 – Funzioni

Il Consiglio scientifico, ove costituito, è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario e dai Presidenti dei Comitati scientifici.

Al Consiglio scientifico competono compiti di consulenza verso il Consiglio direttivo, che può avvalersene allorché lo ritenga opportuno, nell'ottica del perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. In particolare, il Consiglio scientifico può proporre programmi di attività culturale dell'Associazione, nonché schemi di organizzazione di seminari, tavole rotonde, attività culturali e scientifiche in genere.

Il Consiglio scientifico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, con le modalità di convocazione del Consiglio direttivo.

Delle riunioni è redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto da questi e dal Presidente.

Ai componenti del Consiglio scientifico non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

TITOLO IX – I Comitati scientifici

Art. 26 – Comitati scientifici

L'Associazione, per raggiungere i propri scopi, si può articolare in comitati scientifici, che si occupano di specifiche materie o argomenti. Ciascun Comitato costituito a seguito di deliberazione assembleare, adottata con le modalità di cui agli artt. 9 e ss., su proposta del Presidente dell'Associazione; è composto da esperti e diretto da un Presidente, eletto in seno al Comitato a maggioranza dei suoi componenti.

Assessore Mo Medunzio

Teresa Gervasi

Euro Roberti
Rob Medunzio
Gianni Roberti
Apr David
Carlo
Aut. Gervasi
Eletto

•

Teresa Gerlach

L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti che in alternativa dovrà essere svolta da un Revisore Unico.

Il Revisore Unico, qualora nominato a parte, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, e deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Unico rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni il Revisore Unico redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

TITOLO XI – Scioglimento

Art. 31 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 32 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Euro Roberti

Anna Roberti

Anna Roberti

Aut. Giudice

Rob. Roberti

Aut. Giudice

Roberto Roberti

Teresa Roberti